Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 19 maggio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 19 MAGGIO 1973:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Trento.

(606)

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 19 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per conferimento di premi n. 32: **Istituto per il credito sportivo - Ente di diritto pubblico, in Roma**: Obbligazioni 6 % 1967-1981 e 7 % 1971-1985 sorteggiate il 2 maggio 1973. — **« Rotalfoto » Ferrari - Silvestri & C., società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1973. — **Cotonificio Olcese-Veneziano, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, società per azioni, in Alessandria**: Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1973. — **Metalcastelli - Industria Lavorazioni Meccaniche ed Affini, società per azioni, in Bologna**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973. — **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1973. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **C. L. Malesci & C., società per azioni, in Caselle Torinese**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1973. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1973 (Prestito del 1° dicembre 1954). — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1973 (Prestito del 1° dicembre 1956). — **ENI - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma**: Obbligazioni ENI 1965 6 % sorteggiate il 10 maggio 1973. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo**: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1973. — **Molino e Pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia**: Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1973. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1157**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 relative al personale non insegnante sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

TABELLA 2

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Parametri		Posti di ruolo
530	Direttore amministrativo di 1ª classe	1
426 387	Direttore amministrativo di 2ª classe	
307	Direttore di sezione	3
257 190	Consigliere	
	Totale	4

TABELLA 3

ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Parametri		Posti di ruolo
370	Segretario capo	1
297 255	Segretario principale	1
218 178 160	Segretario	
	Totale	2

TABELLA 4

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA ORDINARIA DEI DIRETTORI DI RAGIONERIA

Parametri		Posti di ruolo
426 / 387	Direttore di ragioneria di 1ª classe	
307	Direttore di ragioneria di 2ª classe	1
257	Vice direttore di ragioneria	
	Totale	1

TABELLA 5

ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

Parametri		Posti di ruolo
370	Ragioniere capo	1
297 / 255	Ragioniere principale	
218 / 178 / 160	Ragioniere	1
	Totale	2

TABELLA 6

ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametri		Posti di ruolo
245 / 213 / 183 / 163 / 133 / 120	Coadiutore	10
	Totale	10

TABELLA 7

ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Parametri		Posti di ruolo
165 / 143 / 133	Bidello	9
	Totale	9

TABELLA 8

ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

Parametri		Posti di ruolo
	Carriera direttiva	
426 / 387	Bibliotecario di 1ª classe	
307	Bibliotecario di 2ª classe	1
257 / 190	Bibliotecario	
	Totale	1
	Carriera di concetto	
370	Aiuto bibliotecario capo	1
297 / 255	Aiuto bibliotecario principale	
218 / 178 / 160	Aiuto bibliotecario	1
	Totale	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1158.**

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato.

N. 1158. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta con atto notarile in data 18 maggio 1971, n. 65209 di repertorio, a rogito del dott. Paolo Pucci, notaio in Sarzana, dal sig. Picedi Benettini conte dott. Mariano e dal sig. Gropallo marchese avv. Tomaso, a favore dello Stato italiano, con destinazione al Museo nazionale di Luni (comune di Ortonovo) di un cippo marmoreo lunense recante la iscrizione « Imp. Caesari D. F. Imp. V. Cos. VI. III. Vir R.P.C Patrono ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 25. — VALENTINI

LEGGE 17 maggio 1973, n. **205.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal

terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2,

la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi »;

alla lettera *c*) è soppressa la parola: « urbani »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate ».

All'articolo 3, al secondo comma, le parole: « articolo 2 » sono sostituite con le parole: « articolo 20 ».

All'articolo 4,

al primo comma, le parole: « 30 giugno 1973 » sono sostituite con le parole: « 31 ottobre 1973 »; e le parole: « 31 dicembre 1973 » sono sostituite con le parole: « 28 febbraio 1974 »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

Per gli edifici di proprietà privata, compresi nello ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole »;

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima della entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile»;

al quinto comma, le parole: « secondo comma » sono sostituite con le parole: « quarto comma ».

All'articolo 5,

al secondo comma, le parole: « 30 giugno 1973 », sono sostituite con le parole: « 31 ottobre 1973 »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale ».

All'articolo 6, al terzo comma, sono aggiunte le parole: « sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate ».

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

« E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di lire 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive province previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

All'articolo 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.

Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'articolo 40-*ter* del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato ».

All'articolo 14,

al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monu-

menti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferentillo a Visso »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« E' altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Tuscania »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo ».

All'articolo 15,

al primo comma, dopo le parole: « mutui agevolati », sono aggiunte le parole: « nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare »;

al decimo comma, le parole: « 250 milioni » sono sostituite con le parole: « 500 milioni »;

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'articolo 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso ».

All'articolo 16, al secondo comma, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici », sono aggiunte le parole: « senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro ».

Dopo l'articolo 18, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 18-*bis*. — Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552 e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Art. 18-*ter*. - (*Interventi nei centri storici*). — Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco *A* allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti ».

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

Dopo l'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 29-*bis*. — E' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente decreto.

Art. 29-*ter*. — Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

" All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato " ».

Dopo l'articolo 39, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 39-*bis*. — L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

" In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonchè al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi; che siano stati distrutti o danneggiati;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

d) al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltrechè nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonchè a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonchè a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

l) al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti *b*) e *c*).

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, lo impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonchè la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria".

Art. 39-*ter*. — Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

"L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonchè alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spese dello Stato".

Art. 39-*quater*. — L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

"I contributi previsti dalla lettera *h*) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi, il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio".

Art. 39-*quinquies*. — All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

"Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.

Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'articolo 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".

Art. 39-*sexies*. — Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:

"e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione".

Art. 39-*septies*. — Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 37-*ter* del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40, al primo comma, le parole: « 25.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 32.000 milioni »; le parole: « 10.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 15.000 milioni », e le parole: « 1.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 3.000 milioni ».

Nell'elenco *A* allegato è aggiunto il comune di Pietralunga in provincia di Perugia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — VALSECCHI — SCALFARO — GULLOTTI — FERRI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. 206.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Ansano, nel comune di Borgo S. Lorenzo.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 31 maggio 1971, relativo alla unione temporanea « æque principalis » delle parrocchie di S. Maria, in località Olmi e di S. Ansano, in località Monteaceraia, del comune di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 207.

Modificazioni allo statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri, con sede in Bologna.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 29. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. 208.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dal sig. Ernesto Banfi, con testamento olografo 7 giugno 1967, pubblicato il 31 maggio 1968 col n. 56623/16358 di repertorio con atto notaio dottor Giancarlo Barassi di Milano, registrato a Milano in data 5 giugno 1968 al n. 10425 Atti pubblici, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo di L. 62.147.335.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1973.

Nomina dei rappresentanti dello Stato in seno al consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1970 con il quale si è provveduto alla nomina dei sei membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti l'amministrazione dello Stato, per il triennio 1970-1972;

Considerato che essendo decorso il previsto triennio occorre provvedere, in conformità dell'art. 10 dello statuto predetto, al rinnovo delle cariche di cui trattasi;

Viste le designazioni dei dicasteri interessati e sentiti i medesimi per quanto attiene alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della società stessa;

Decreta:

A comporre il consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco, per il triennio 1973-1975, sono nominati quali consiglieri rappresentanti le amministrazioni dello Stato i seguenti signori:

Bondaz avv. Vittorino, in qualità di presidente;
Casalengo prof. dott. Francesco;
Bernieri dott. ing. Ugo;
Tubere avv. Alberto;
Sindici dott. Domenico;
Castrovilli prof. Michele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

ANDREOTTI

(6838)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1972.

Piante organiche e denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Considerato che con decreti interministeriali in data 8 gennaio 1971, registrati alla Corte dei conti il 26 maggio 1971, registro n. 14, fogli numeri 182 e 181, furono approvate, ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le tabelle relative — rispettivamente — alle nuove piante organiche ed alle denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile;

Visti gli articoli 1, 51 e 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonchè il quadro « C » della tabella III dell'allegato II dello stesso decreto presidenziale;

Decreta:

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive dei funzionari di pubblica sicurezza e del Corpo di polizia femminile, sono specificate come appresso:

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ruolo ad esaurimento dei funzionari di pubblica sicurezza	Organico
Questore	—
Vice questore	—

Parametro	Ruolo della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza	Organico
530 487 455 426 387	Vice questore aggiunto	389
307	Commissario capo	1168
257 190	Commissario	
	Totale	1557 (*)

Ruolo ad esaurimento delle ispettrici di polizia	Organico
Ispettrice capo	—

Parametro	Ruolo della carriera direttiva delle ispettrici di polizia	Organico
530 487 455 426 387	Ispettrice capo aggiunta	25
307	Ispettrice superiore	74
257 190	Ispettrice	
	Totale	99

(*) Per effetto del collocamento a riposo di 28 unità di funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il presente decreto, che ha effetto dal 12 dicembre 1972, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1972

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1973
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 211

(7178)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 29 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 marzo 1970, con cui sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Emilia e Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica per gli esercizi dal 1973 al 1975 in conformità alle disposizioni statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il decreto in data 14 giugno 1968, con cui sono stati nominati, per un triennio, un sindaco effettivo e un sindaco supplente del predetto istituto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto medesimo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gildo Trozzi, ed il dott. Oreste Di Francia sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Lombardia, ente di diritto pubblico, con sede in Milano.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7034)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'istituzione di un Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 del vigente statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1969 relativo alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto istituto, per il triennio 1970-1972;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto in questione, per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Renato Simoncini ed il dott. Rodolfo Manera sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, per il triennio 1973-1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7036)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante disposizioni per la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina il dott. Anton Francesco Filippini e la dott.ssa Cesarina Lisandrelli e che occorre quindi provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'istituto;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Anton Francesco Filippini e la dott.ssa Cesarina Lisandrelli sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico, con sede in Perugia.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese (Vercelli), con effetto dal 1° giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Trabaldo Togna S.p.a. di Pray Biellese (Vercelli), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Il Fabbricone » lanificio italiano S.p.a. di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « Il Fabbricone » lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Il Fabbricone » lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pettinatura italiana di Vigliano Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pettinatura italiana di Vigliano Biellese (Vercelli) con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pettinatura italiana di Vigliano Biellese (Vercelli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7186)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ETA Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta Geri - La Spezia, stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7184)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di conversione aziendale della S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì, con effetto dal 13 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.F. Società iniziative forlivesi di Forlì, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7251)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi differenziali per semi di colza e ravizzone comunitari della campagna 1972-73 trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese.

Valevoli dal 26 dicembre 1972

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania .	811	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	542	—

Valevoli dal 1° febbraio 1973

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania .	831	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	573	—

Valevoli dal 5 febbraio 1973

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania .	831	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	573	—
Raccolti in Francia . . .	195	—

(6848)

Valevoli dal 27 febbraio 1973

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania .	641	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	458	—
Raccolti in Francia . . .	96	—
Raccolti in Italia	—	1.161
Raccolti in Irlanda . . .	—	729
Raccolti in Danimarca .	170	—

Valevoli dal 5 marzo 1973

Origine	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania	1.085	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	890	—
Raccolti in Francia . .	258	—
Raccolti in Italia .	—	1.161
Raccolti in Irlanda	—	578
Raccolti in Danimarca	170	—

(6849)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di S. Margherita Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di S. Margherita Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.455.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7011)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.227.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(6997)

Autorizzazione al comune di Allolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.026.440 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7000)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.912.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7001)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.234.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7002)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.630.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7003)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7004)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.175.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7005)

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.877.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7006)

Autorizzazione al comune di Roccamena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.764.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7007)

Autorizzazione al comune di Orroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Orroli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7008)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.591.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7009)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1973, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 572.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7010)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.00.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(7012)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6998)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1973, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 140.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 16 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,10	587,10	586,05	587,10	585,50	587,10	588,50	587,10	587,10	587,10
Dollaro canadese	587,25	587,25	585 —	587,25	585,50	587,25	588,25	587,25	587,25	587,25
Franco svizzero	186,52	186,52	186,50	186,52	185,20	186,53	186,66	186,52	186,52	186,52
Corona danese	95,28	95,28	95,30	95,28	94,65	95,28	95,40	95,28	95,28	95,28
Corona norvegese	101,75	101,75	101,40	101,75	101,25	101,75	102 —	101,75	101,75	101,75
Corona svedese	133,42	133,42	133 —	133,42	133 —	133,42	133,75	133,42	133,42	133,42
Fiorino olandese	204,80	204,80	204,80	204,80	203,75	204,80	204,75	204,80	204,80	204,80
Franco belga	15,055	15,055	15,07	15,055	15 —	15,05	15,09	15,055	15,05	15,05
Franco francese	132,35	132,35	132,40	132,35	132 —	132,35	132,20	132,35	132,35	132,35
Lira sterlina	1503,25	1503,75	1503 —	1503,25	1499 —	1503,75	1507 —	1503,25	1503,75	1503,25
Marco germanico	211,43	211,43	211,60	211,43	209,50	211,42	211,54	211,43	211.43	211,43
Scellino austriaco	29,05	29,05	29 —	29,05	28,70	29,05	28,08	29,05	29,05	29,05
Escudo portoghese	24	24 —	23,70	24 —	23,25	24,05	23,12	24 —	24 —	24 —
Peseta spagnola	10,15	10,15	10,235	10,15	10,15	10,15	10,17	10,15	10,15	10,15
Yen giapponese	2,242	2,242	2,25	2,242	2,21	2,24	2,25	2,242	2,24	2,24

Media dei titoli del 16 maggio 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	104,20
Redimibile 3,50% 1934	100,675
» 3,50% (Ricostruzione)	89,025
» 5% (Ricostruzione)	99,075
» 5% (Riforma fondiaria)	96,20
» 5% (Città di Trieste)	97,70
» 5% (Beni esteri)	94,675
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,45
» 5,50% » » 1968-83	94,55
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss	97,275
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,80
Dollaro canadese	587,75
Franco svizzero	186,59
Corona danese	95,34
Corona norvegese	101,875
Corona svedese	133,585
Fiorino olandese	204,775
Franco belga	15,072
Franco francese	132,275
Lira sterlina	1505,125
Marco germanico	211,485
Scellino austriaco	29,065
Escudo portoghese	24,06
Peseta spagnola	10,16
Yen giapponese	2,246

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 299, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cerchia Gaspare è stato parzialmente accolto.

(7090)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 296, il ricorso straordinario proposto dalla signora Anelli Giovannina nata Quercia è stato accolto.

(7091)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 300, il ricorso straordinario proposto dal sig. Camellini Ervè è stato parzialmente accolto.

(7092)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento del « Tecnomar '73 » di Trieste

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste ha comunicato che la manifestazione fieristica « Tecnomar '73 - I Mostra-convegno nazionale su cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1973, già programmata in Trieste per il periodo 22-25 maggio, non avrà luogo per rinuncia degli organizzatori.

(7270)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Accarpio, nato a Bengasi (Libia) il 14 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Genova in data 14 dicembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(7052)

Il dott. Andrea Biocca, nato a Celano (L'Aquila) il 7 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 12 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(7053)

Il dott. ing. Italo Troianello, nato a Caserta il 7 marzo 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 29 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7054)

Il dott. Fernando Antonio Prospero, nato a San Severo (Foggia) il 15 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 29 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(7055)

Il dott. Flavio Antonio Lazzaretto, nato ad Albignasego (Padova) il 25 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 16 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(7056)

Il dott. Giuseppe Giovanni Russo, nato a Vittoria (Ragusa) il 18 settembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico rilasciatogli dalla Università di Catania in data 28 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(7057)

Il dott Gennaro Piscopo, nato a Napoli il 26 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 maggio 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7058)

Il dott. Gennaro Landriscina, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 2 dicembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgico rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 5 giugno 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 6 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7059)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 aprile 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Romano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Roma, in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Michelangeli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6983)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scultura nell'Accademia di belle arti di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitato, negli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di Scultura nell'Accademia di Belle Arti di Napoli.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21°, anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima; di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª delle tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo la entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria e mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici e artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Napoli entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto del capo dell'istituto o dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente articolo 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Napoli con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 500 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 500 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 500, copia dello stato di servizio e il certificato medico.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1973
Registro n. 20, *foglio n.* 377

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

SCULTURA

Il candidato dovrà dimostrare una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, della formatura al ritocco della cera, per la fusione in bronzo e del modello in gesso al trasporto in marmo, dovrà inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scultura nei vari corsi dell'Accademia.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1963

(7064)

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « G. Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1973-74.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1973-1974.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuto sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 250.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione.

Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, sarà messo a concorso un premio di L. 400.000, che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1973-1974, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro Divisione X) entro il 30 settembre corrente anno.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezzo macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decandenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del paese di origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7100)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Roma, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino Ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1972 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6802, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Roma nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 26386.

(7065)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 8 novembre 1972, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti addì 22 novembre 1972, registro n. 36 Difesa personale militare, foglio n. 215);

Considerato che nessun candidato al predetto concorso ha chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo di lingua spagnola;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del corpo sanitario aeronautico:

Presidente:

Ten. gen. C.S.A. s.p.e. Polistena Salvatore.

Membri:

Magg. gen. C.S.A. s.p.e. Koch Carlo, per la chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

Magg. gen. C.S.A. s.p.e. Ciccarelli Antonio, per la medicina d'urgenza;

Turchetti prof. Aldo, per la clinica medica;

Marcozzi prof. Giovanni, per la clinica chirurgica e la anatomia chirurgica;

Ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, supplente.

Segretario:

Provenza Alberto, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico vengono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali particolarmente esperti nelle lingue medesime:

Col. C.C.r.c. p.a. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Ten. col. C.S.A. s.p.e. Meineri Giorgio, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Il presènte decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1973
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 61

(7063)

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 81, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1973, registro n. 2 Difesa, foglio n. 357, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dello Esercito;

Visti gli atti della commissione stessa e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. S.ten. vet. cpl. rich. Triani Arnaldo, nato il 14 maggio 1946 . . . . punti 28,50
2. S.ten vet. cpl. 1ª nom. Massimino Oreste, nato il 4 marzo 1947 » 25,19
3. S.ten. vet. cpl. 1ª nom. Nardi Alfredo, nato il 28 settembre 1949 » 22,62

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — nell'ordine appresso indicato:

1. S.ten. vet. cpl. rich. Triani Arnaldo . . punti 28,50
2. S.ten. vet. cpl. 1ª nom. Massimino Oreste . » 25,19
3. S.ten vet. cpl. 1ª nom. Nardi Alfredo . . » 22,62

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1973
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 199

(7289)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 687 in data 10 novembre 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di Vercelli;

Visto il proprio successivo decreto n. 668 in pari data con il quale sulla base della predetta graduatoria è stato dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Cossato-Quaregna il dott. Renato Rossi;

Vista la lettera in data 4 gennaio 1973 con la quale il sig. sindaco del comune di Cossato, presidente del citato consorzio medico, comunica che il dott. Renato Rossi non ha assunto servizio nel termine assegnatogli e che, pertanto, è da considerare rinunciatario;

Vista la lettera raccomandata a.r. n. 325 in data 5 febbraio 1973 con la quale il medico provinciale di Vercelli interpella i candidati risultati idonei nel concorso in questione al fine di conoscere l'eventuale disponibilità ad accettare la nomina per il consorzio medico di Cossato-Quaregna;

Dato atto che soltanto il dott. Antonio Novelli ha risposto affermativamente all'interpello mentre nessuna risposta ha fatto pervenire il dott. Pierangelo Mazza nonostante con successiva raccomandata a.r. gli sia stato assegnato un termine perentorio di giorni dieci per riscontrare la citata nota n. 325 del 5 febbraio 1973 con l'avvertenza che in caso di silenzio nel termine assegnatogli sarebbe stato considerato rinunciatario;

Tenuto conto della graduatoria del concorso approvata col citato decreto n. 687 nonchè dell'ordine di preferenza indicato nella istanza di partecipazione dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover provvedere a variare il decreto n. 668 per quanto concerne l'assegnazione del consorzio medico in questione, assegnando il consorzio medesimo al dott. Antonio Novelli;

Visto il testo unico delle leggi dello Stato approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972

Decreta:

Il dott. Antonio Novelli, nato a Cergnago l'8 aprile 1938 è dichiarato vincitore del consorzio medico Cossato-Quaregna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione, della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 26 marzo 1973

p. *Il presidente*
Il medico provinciale: GUANTI

(7067)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 213/san. amm. 3.17. datato 31 agosto 1971 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967;
Vista la nota 22 febbraio 1973 prot. n. 1014/11.4. della prefettura di Udine, con la quale viene comunicato che il dott. Abramo Barillari. direttore di sezione è stato designato in sostituzione del dott. Alberto Piva collocato a riposo;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo, 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n 869;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967 n. 25;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Abramo Barillari direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Udine, è nominato componente della commissione esaminatrice indicata in premessa in sostituzione del dott. Alberto Piva.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della regione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del medico provinciale di Udine ed a quello dei comuni interessati.

Trieste, addì 27 marzo 1973

L'assessore: DEVETAG

(6993)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 11984 in data 17 maggio 1966 e n. 18025 in data 20 luglio 1966 con i quali venne indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 19841 in data 13 novembre 1970 con il quale si è proceduto all'ammissione delle concorrenti;
Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965:

1. Zafonte Maria	punti	55,07
2. Turrisi Rosaria	»	50,79
3. Di Gangi Rosaria	»	45,43
4. Messina Nicolina	»	44,15
5. Ferrante Giuseppa	»	42,94
6. Mannina Vincenza	»	42,85
7. Cicero Margherita	»	40,10
8. Accardo Maria	»	40,00
9. Cascio Rosa	»	36,77

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della regione Siciliana, all'albo di questo ufficio e in quello della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 7 aprile 1973

Il Medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 11984 in data 17 maggio 1965 e n. 18025 in data 20 luglio 1966 con i quali venne indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1965;
Visto il decreto n. 3821 in data 7 aprile 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di che trattasi;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

1. Zafonte Maria Castellana Sicula (Calcarelli);
2. Turrisi Rosaria Collesano;
3. Di Gangi Rosaria Sclafani Bagni;
4. Messina Nicolina Scillato;
5. Ferrante Giuseppa Altavilla Milicia;
6. Mannina Vincenza Aliminusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della regione Siciliana, all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 7 aprile 1973

Il Medico provinciale

(6991)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2735 del 27 maggio 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1969, nel comune di Massalubrense, nel consorzio tra i comuni di Palma Campania, S. Gennaro

Vesuviano, Striano e Carbonara di Nola, nel consorzio tra i comuni di Piano di Sorrento, Meta, S. Agnello e Sorrento, nel consorzio tra i comuni di S. Giuseppe Vesuviano e Terzigno;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici veterinari della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il decreto n. 4990 del 9 marzo 1973 col quale il medico provinciale di Napoli ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1969 è così composta:

Presidente:

Bucnopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Egidio dott. Raimondo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Bonaduce prof. Antonio, ordinario di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria dell'Università di Napoli;

Papparella prof. Vincenzo, ordinario di patologia aviare dell'Università di Napoli;

Cianciulli dott. Mario, vice prefetto presso la prefettura di Napoli;

Montemurro dott. Nicola, veterinario condotto di Pompei.

Segretario:

Conte dott. Gennaro, consigliere presso l'ufficio veterinario provinciale di Napoli.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove avranno luogo in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 18 aprile 1973

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(6992)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 388 in data 2 marzo 1972, modificato con decreto n. 183 del 29 aprile 1972, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1971;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina veterinaria che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Morresi dott. Ennio	punti	80,171	su 120
2. Gualdesi dott. Gaetano	»	77,117	»
3. Zampetti dott. Giorgio .	»	76,324	»
4. Tambella dott. Gildo	»	74,601	»
5. Battellini Luigi	»	65,888	»
6. Dell'Aquila dott. Alfredo	»	63,909	»
7. Taddei dott. Venanzo .	»	59,952	»
8. Lev dott. Maurice .	»	56,000	»
9. Pandolfi dott. Giuseppe	»	55,000	»
10. Parrino dott. Massimo	»	55,000	»
11. Mastrocola dott. Luigi .	»	54,672	»
12. Pauri dott. Alberto	»	54,000	»
13. Perucca dott. Vincenzo	»	53,548	»
14. Strada dott. Giovanni M.	»	52,393	»
15. Ricapito dott. Michele .	»	51,615	»
16. Giustozzi dott. Pio	»	51,040	»
17. Vitale dott. Leonardo	»	50,690	»
18. Pignatelli dott. Paolo .	»	50,000	»
19. Spolito dott. Giorgio	»	49,500	»
20. Bombardi dott. Giovanni .	»	47,500	»
21. Montanari dott. Emilio	»	47,000	»
22. Graziosi dott. Nazzareno	»	46,000	»
23. Angeli dott. Angelo	»	45,933	»
24. De Battistis dott. Pietro	»	42,500	»
25. Becattini dott. Giuseppe	»	42,000	»
26. Becattini dott. Luigi	»	42,000	»
27. Ciocchetti dott. Mario	»	42,000	»
28. Del Vecchio dott. Pier Luigi	»	42,000	»
29. Minelli dott. Pierluigi	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Corridonia, San Ginesio, Pieve Torina e Montecavallo.

Macerata, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 554 in data 4 aprile 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina veterinaria i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1971;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata dalla legge 29 dicembre 1972;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina veterinaria sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Morresi dott. Ennio: Corridonia, condotta unica;

2) Gualdesi dott. Gaetano: San Ginesio, condotta unica;

3) Zampetti dott. Giorgio: Pieve Torina-Montecavallo conduzione consorziata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 4 aprile 1973

Il veterinario provinciale: TORREGIANI

(7066)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 2.
Provvedimenti a favore delle Cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'affermazione dell'artigianato in conformità ai propri indirizzi programmatici, la Regione concorre alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia nelle seguenti forme:

contributo straordinario;
contributo commisurato alle quote dei soci per l'integrazione del patrimonio sociale;
contributo alla copertura di eventuali perdite di gestione;
contributo sull'interesse dei mutui garantiti.

Hanno titolo a conseguire i benefici di cui al precedente comma le cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci ed aventi un capitale versato pari ad un minimo di 300 quote sociali.

Non appena la Regione avrà provveduto alla emanazione di uno statuto tipo, il conseguimento degli anzidetti benefici sarà altresì subordinato alla conformità allo stesso degli statuti delle singole cooperative.

Art. 2.

La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, è autorizzata a partecipare alla formazione del patrimonio sociale con un contributo straordinario.

Per conseguire detto contributo ciascuna cooperativa artigiana di garanzia deve presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale, la quale, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, dispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, un piano di ripartizione della somma stanziata.

Art. 3.

Nei limiti finanziari di cui al successivo art. 6, la Regione è autorizzata a partecipare, all'inizio di ogni anno, alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia con un proprio contributo pari al doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci delle cooperative stesse nel precedente esercizio, diminuite del numero delle quote relative ai recessi.

Qualora nell'esercizio considerato il numero di nuove quote sottoscritte e versate dai soci di ciascuna cooperativa, diminuite del numero delle quote relative ai recessi, sia risultato superiore a 400, la Regione porta il suo contributo a due volte e mezza l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

Se l'aumento del numero delle quote, come sopra determinato, è stato superiore a 700, la Regione porta il suo contributo a tre volte l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.

Alla erogazione del contributo provvede il Presidente della Regione con proprio decreto sulla base delle risultanze del libro dei soci delle cooperative.

Per le quote sottoscritte dai soci delle cooperative tra il 1° gennaio 1972 e il 31 marzo 1972 il contributo regionale integrerà il contributo statale per portarlo ai limiti fissati dal presente articolo.

Art. 4.

Nei limiti finanziari stabiliti dal successivo art. 6, la Regione è autorizzata a concedere un contributo pari al 2% sul tasso annuo di interesse per i mutui, per credito di esercizio, contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Presidente della Regione su domanda avanzata dall'impresa interessata tramite la cooperativa artigiana di garanzia, che ha prestato la propria fidejussione.

Il pagamento del contributo è effettuato direttamente allo istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi tra Regione, cooperativa di garanzia ed istituto di credito.

Art. 5.

La Regione partecipa alle perdite subite dalle singole cooperative artigiane di garanzia, per effetto dell'accertata insolvenza dei soci, con un contributo pari al 20% del loro ammontare.

A tal fine le cooperative sono tenute a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita domanda debitamente documentata al Presidente della Regione, il quale, vagliati gli elementi di prova prodotti, decide con proprio motivato decreto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il decreto del Presidente della Regione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 200.000.000, di cui lire 120.000.000 agli effetti dell'art. 2; L. 5.000.000 agli effetti dell'art. 5 e L. 75.000.000 agli effetti degli articoli 3 e 4, si farà fronte, per l'esercizio 1973, con lo stanziamento di L. 200.000.000 previsto al capitolo 231 Rubrica 1. Sezione III Titolo II dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi la spesa graverà interamente a carico del capitolo corrispondente al cap. 231 del bilancio 1973, così denominato: « Contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 3.
Provvidenze e contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura ai gruppi consiliari, costituiti in conformità delle disposizioni previste nel regolamento interno del Consiglio, i mezzi necessari al loro funzionamento a norma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 2.

Ciascun gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede idonea ed opportunamente arredata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna ad ogni gruppo consiliare, allo scopo di consentire il funzionamento, un contributo finanziario costituito da:

a) una quota mensile fissa di L. 200.000 per ciascun gruppo, quale ne sia la consistenza, maggiorata di L. 50.000 per ciascun componente il gruppo medesimo;

b) una quota annua da corrispondersi in rate mensili, variabile secondo la consistenza del gruppo, sulla base dei seguenti criteri:

1. Gruppi composti da 2 consiglieri	L.	2.400.000
2. Gruppi composti da 3 a 7 consiglieri	»	4.800.000
3. Gruppi composti da 8 a 15 consiglieri	»	10.000.000
4. Gruppi oltre i 15 consiglieri	»	15.600.000

Art. 4.

Avvalendosi del contributo di cui all'articolo precedente, i gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per il personale necessario al loro funzionamento e per eventuali collaborazioni.

Art. 5.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio una relazione illustrativa sull'impiego dei contributi di cui all'art. 3, che va allegata al rendiconto consuntivo del Consiglio regionale.

Art. 6.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 84.400.000 annue, si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione 1973, al Titolo I, Sezione I Servizi organi statutari (Presidenza del Consiglio regionale) Capitolo V

Per gli anni successivi, gli oneri faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.

Art. 7.

Per gli anni 1970, II semestre; 1971-1972, l'assegnazione dei contributi finanziari ai gruppi consiliari è effettuata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Consiglio regionale con le proprie deliberazioni n. 14, prot. 335 del 2 marzo 1972 e n. 37, prot. 723 del 6 giugno 1972.

La relativa spesa, ammontante a L. 7.800.000 per il 1970; a L. 30.060.000 per il 1971; a L. 42.960.000 per il 1972, è effettuata con i fondi allo scopo già impegnati con le anzidette deliberazioni nei bilanci dei rispettivi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 4.

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti di conduzione al tasso del 3% per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulla base di apposita convenzione approvata dalla giunta regionale in conformità alla presente legge.

I prestiti possono essere accordati ad imprenditori agricoli singoli ed associati ed a cooperative agricole del Veneto.

I prestiti sono concessi con preferenza ai coltivatori diretti proprietari e fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti di aziende agricole, nonchè alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle stalle sociali.

Art. 2.

La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente finanziatore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente articolo.

Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con decreto del Presidente della giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

L'istituto od ente finanziatore si assume la responsabilità dell'impiego delle somme erogate conformemente alle finalità e alle modalità di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le domande devono essere presentate all'istituto o ente di credito convenzionato tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire le priorità, inoltrando poi le domande agli enti finanziatori.

Art. 4.

I prestiti di cui al precedente art. 1 non possono superare l'importo di L. 3 milioni per gli aventi diritto singoli ed associati e di L. 60 milioni per le cooperative, a seguito di valutazione tecnico-economica della gestione aziendale.

Il limite suddetto può essere superato, per le cooperative, nei casi di comprovata necessità di maggiori finanziamenti, previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 5.

I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

A favore di tutti i prestiti di cui all'art. 1, si applica ogni altro beneficio o agevolazione prevista dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di L. 1.200 milioni di cui 370 milioni trovano finanziamento al capitolo 58 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1972, 400 milioni al cap. 240 del bilancio di previsione per l'esercizio 1973, 430 milioni al cap. 241 del bilancio di previsione sempre per l'esercizio 1973.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 5.

Conferimento di consulenze in favore del Consiglio regionale, a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Organizzazione di convegni di studio su problemi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo studio e la soluzione di problemi di particolare importanza attinenti agli affari di competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, non riconducibili alla normale attività degli uffici del

Consiglio, possono essere affidati a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Art. 2.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che, per le loro caratteristiche, diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

Art. 3.

Il conferimento degli incarichi viene effettuato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza per oggetto definito e a tempo determinato.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato, che, fuori dai casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere della prestazione lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

Art. 4.

La corresponsione del compenso viene effettuata, di norma, soltanto al termine dell'incarico.

La deliberazione di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.

Art. 5.

L'Ufficio di Presidenza, sentita, se del caso, la competente commissione consiliare, è autorizzato a promuovere con propria deliberazione convegni di studio, in ordine a problemi riguardanti la vita e l'attività della Regione o di enti e istituti di interesse regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 35.000.000 annue, di cui L. 20.000.000 per gli incarichi previsti all'art. 1 e L. 15.000.000 per quelli previsti allo art. 5, si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio della Regione Es. 1973 Titolo I Sez. I Servizi organi statutari (Rubrica intestata alla Presidenza del Consiglio regionale) Cap. V, e nei capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

La presente legge, sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 6.

Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compete ai consiglieri regionali:

a) un rimborso spese di soggiorno nella misura forfettaria mensile di L. 50.000 (cinquantamila), maggiorato di L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute del Consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei capi-gruppo;

b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:

fino a 15 km.	L. 1.500
da 16 a 25 km.	» 3.000
da 26 a 50 km.	» 5.500
da 51 a 75 km.	» 8.000
da 76 a 100 km.	» 10.500
da 101 a 125 km.	» 13.000
oltre 125 km.	» 15.500

Le distanze di cui al comma precedente vengono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.

Art. 2.

Compete al Presidente ed ai membri della giunta, in sostituzione del trattamento previsto all'art. 1:

a) un rimborso spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 200.000 mensili;

b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione, determinato con i criteri di cui nella lettera *b*) dell'art. 1, per una frequenza media di 4 percorrenze settimanali.

Art. 3.

Sono esclusi dal rimborso di cui ai precedenti articoli 1, lettera *b*) e 2, lettera *b*), il Presidente del Consiglio, il Presidente della giunta, i consiglieri regionali e i membri della giunta, che per le loro funzioni, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro permanente disposizione dalla Regione.

Art. 4.

Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 6 luglio 1970.

Art. 5.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per gli anni 1970-1971-1972 in L 143.000.000 in dipendenza dell'art 1 ed in L. 121.000.000 in dipendenza dell'art. 2, si fa fronte con i fondi allo scopo già stanziati nel bilancio dei rispettivi esercizi al Titolo I Rubrica I Cap. I e Rubrica II Cap. III.

Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L 98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in L 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1973, n. 7.

Norme per l'attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asilo-nido, e interventi della Regione nello stesso settore.

(*Pubblicata nel* Bollettino Uffficiale *della Regione n.* 3 *del* 25 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regione veneta, in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e in armonia con le finalità del proprio statuto, realizza un'adeguata rete di asili-nido assegnando ai comuni o consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge statale.

Titolo II

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO E PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2.

I comuni o consorzi di comuni, per ottenere i contributi di cui all'art. 1, devono presentare richiesta entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di contributo, indirizzate al Presidente della giunta regionale e sottoscritte dal sindaco o dal presidente del consorzio, devono essere accompagnate dalla relativa deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale e devono riferirsi al piano degli asili-nido comunali. Nella deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa eccedente il contributo richiesto.

Art. 3.

Le richieste di contributo per la costruzione o il riattamento devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione o riattamento e di gestione;

b) una planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura riattata con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;

c) un estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;

d) un preventivo della spesa, relativa sia alla costruzione o al riattamento, sia alla gestione.

La deliberazione, di cui all'art. 2, deve individuare l'area in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi ai competenti organi per l'approvazione. Nel caso in cui il comune interessato abbia scelto, con la stessa deliberazione, un'area diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente o soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione, la deliberazione stessa costituisce adozione di variante, senza essere soggetta all'obbligo della preventiva autorizzazione. In tale ipotesi, l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 7 comporta rispettivamente l'approvazione della variante oppure il vincolo di destinazione per l'area stessa in sede di approvazione dello strumento urbanistico.

Dall'adozione della variante fino all'approvazione del progetto di cui all'art. 7, sull'area indicata con la delibera di cui al secondo comma del presente articolo si applicano le misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

L'approvazione del progetto comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

L'esproprio di immobili destinati ad asilo-nido avviene secondo le norme degli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4

Le richieste di contributo di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere accompagnate da:

a) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso nel caso di asili-nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di asili-nido di prossima apertura;

b) documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e lo organico del personale.

Art. 5.

La giunta predispone e il Consiglio regionale approva il piano annuale per la ripartizione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Al fine di stabilire l'ordine di priorità delle richieste e nel rispetto dei criteri preferenziali già fissati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella formulazione del piano di riparto si dovrà tener conto della consistenza dei servizi analoghi già esistenti nel territorio del comune o del consorzio di comuni richiedente, della popolazione al di sotto di tre anni, del livello di occupazione femminile e di ogni altro elemento utile, desumibile dai documenti richiesti al primo comma dell'art. 4. Si dovrà inoltre aver riguardo alla localizzazione delle aree, nelle quali sono previste opere di edilizia sociale, a norma dell'articolo 48, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il piano prevede due distinte graduatorie: la prima relativa alla costruzione o riattamento, all'impianto e all'arredamento; la seconda relativa alla gestione, al funzionamento e alla manutenzione degli asili-nido.

Art. 6.

Dopo l'approvazione del piano annuale, la giunta regionale comunica ai comuni e ai consorzi di comuni, inclusi nella prima graduatoria di cui al terzo comma dell'art. 5, il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.

I progetti presentati successivamente alla scadenza del termine, di cui al comma precedente, non possono più essere esaminati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.

Art. 7

L'approvazione del progetto e la concessione del contributo vengono disposti con decreto del Presidente della Regione su deliberazione della giunta.

Il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo fissa la data di inizio e di ultimazione delle opere altresì dispone l'erogazione del 60% del contributo all'esibizione, da parte dell'ente concessionario, del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori.

Un ulteriore acconto pari al 30% verrà erogato alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori.

Il saldo, pari al restante 10% del contributo, verrà liquidato all'ente dopo l'esito favorevole del collaudo.

In sede di esecuzione non potranno venire apportate varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto approvato o alla spesa preventiva. In ogni caso, eventuali maggiori spese sono a carico dell'ente appaltante.

La giunta regionale provvede alla vigilanza dei lavori per mezzo dei propri uffici e nomina il collaudatore.

Art. 8.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Lo svincolo dell'immobile sarà possibile solo con motivata deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, previo parere favorevole della giunta regionale.

Art. 9.

L'erogazione dei contributi annuali per la gestione viene disposta con decreto del Presidente della Regione e avviene in un'unica soluzione entro il 30 aprile.

Titolo III

IL REGOLAMENTO COMUNALE O CONSORZIALE

Art. 10.

I comuni o consorzi di comuni che beneficiano dei contributi, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono tenuti a emanare un regolamento per l'asilo-nido secondo quanto richiamato negli articoli successivi.

Art. 11.

Hanno titolo all'ammissione all'asilo-nido i bambini di età inferiore ai tre anni residenti nell'area di utenza dell'asilo stesso, a prescindere da inferiorità psico-fisiche.

In relazione a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, in caso di gravi necessità familiari possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai tre mesi.

Art. 12.

Il regolamento comunale o consorziale deve precisare i criteri di precedenza nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo-nido eccedano il numero dei posti disponibili.

Art. 13.

Il regolamento comunale o consorziale fissa i criteri per la determinazione delle eventuali rette di frequenza dell'asilo-nido, che in nessun caso dovranno superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.

Le rette saranno differenziate con riguardo alle condizioni socio-economiche della famiglia, prevedendo anche la completa gratuità per quelle famiglie che si trovino in comprovate situazioni di disagio economico.

Art. 14.

L'asilo-nido è aperto nei giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare.

L'orario giornaliero dell'asilo-nido e le modalità di accesso vengono fissati nel regolamento comunale o consorziale: il servizio deve essere assicurato durante le ore diurne, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.

Art. 15.

L'asilo-nido deve avere una ricettività non inferiore a 30 posti nè superiore a 60 posti.

L'ubicazione dell'asilo-nido dovrà essere possibilmente collegata con gli altri servizi di assistenza e istruzione all'infanzia.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, potranno costituirsi asili-nido minimi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo-nido.

Art. 16.

I locali adibiti ad asilo-nido devono essere collocati in posizione soleggiata, lontani da fonti di inquinamento e di rumori, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.

Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno e per le attività di movimento, per l'alimentazione, per il riposo e per adeguati servizi generali.

Le tipologie, le forme architettoniche, i materiali, i colori e l'arredo interno ed esterno, dovranno essere progettati a misura e nel rispetto delle esigenze evolutive dell'età infantile.

Entro sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge sarà emanato un Regolamento con ulteriori norme tecniche.

Titolo IV
GESTIONE DEGLI ASILI-NIDO

Art. 17.

L'amministrazione dell'asilo-nido è attuata dal comune o dal consorzio di comuni nelle forme previste dalla legislazione riguardante i comuni e le province.

Art. 18.

La gestione dell'asilo-nido è esercitata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, da un apposito comitato, nominato rispettivamente dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto:

a) da almeno tre rappresentanti, di cui un terzo in rappresentanza della minoranza, eletti di preferenza nel proprio seno dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale;

b) da una rappresentanza delle famiglie, eletta dall'assemblea dei genitori degli utenti;

c) da una rappresentanza delle formazioni sociali, operanti nel territorio del comune o del consorzio di comuni, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative designate dalle stesse;

d) da una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido.

Il regolamento comunale o consorziale precisa il numero dei componenti il comitato e l'eventuale suo allargamento ad altre rappresentanze.

La rappresentanza delle famiglie non può comunque essere inferiore a un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente.

Il comitato di gestione dura in carica due anni.

Alle riunioni del comitato partecipano, a titolo consultivo, il coordinatore dei servizi dell'asilo-nido e il medico dello stesso.

Art. 19.

Il Regolamento comunale o consorziale definisce i compiti del comitato di gestione e le relative modalità di esercizio nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

In ogni caso spetta al Comitato:

a) presentare annualmente all'amministrazione comunale o all'assemblea consorziale proposte per il bilancio di gestione dell'asilo-nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;

b) collaborare con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari all'elaborazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;

c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consorziale;

d) promuovere incontri con le famiglie e con le formazioni sociali, per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo-nido e per la diffusione dell'informazione sulla assistenza all'infanzia;

e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo-nido;

f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consorziali relativi agli asili-nido e ai servizi per la infanzia.

Art. 20.

Il comitato di gestione deve discutere con l'assemblea dei genitori e degli operatori dell'asilo-nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici e organizzativi dell'asilo-nido.

L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno, alla presenza del sindaco o del presidente dell'assemblea consorziale o dei rispettivi delegati, con la partecipazione degli operatori dell'asilo-nido.

Titolo V
IL PERSONALE

Art. 21.

Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale; esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso.

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo-nido.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di una addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore ai quindici mesi e di una addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore ai quindici mesi.

Art. 22.

Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di assistente all'infanzia oppure di scuola media superiore.

L'eventuale attestato conseguito con la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale, appositamente istituiti dalla regione, sarà valutato in sede di concorso.

In particolare, il personale in prova addetto all'assistenza e sprovvisto dell'attestato di cui al precedente comma, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione durante lo stesso periodo di prova.

Il personale in servizio presso l'asilo-nido è tenuto a partecipare agli appositi corsi di aggiornamento.

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

Art. 23.

La funzione di coordinatore dell'asilo-nido deve essere affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

Art. 24.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato a un medico, specialista in pediatria, possibilmente assistito da una coadiutrice sanitaria. Le modalità del servizio sanitario verranno stabilite nel regolamento comunale o consorziale in base alle esigenze dell'asilo-nido.

Allo scopo di attuare la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia, il comune o consorzio di comuni deve assicurare con la necessaria periodicità un servizio di dépistage medico, psicologico e pedagogico, avvalendosi di équipes specialistiche.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

La giunta regionale esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili-nido della Regione.

Art. 26.

La vigilanza igienica e sanitaria sarà esercitata dalle unità sanitarie locali e, fino all'istituzione di queste, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

Art. 27.

In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

Art. 28.

La Regione istituisce per il quinquennio 1972-1976 un fondo speciale per l'ammontare di L. 300 milioni all'anno, da destinare a contributi per la costruzione o riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonchè per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione di asili-nido, anche non comunali o consorziali, sia a integrazione dell'eventuale contributo già concesso in forza del piano di cui all'art. 5, sia a titolo di contributo per quelli non rientranti nel piano stesso. In ogni caso, i contributi agli asili-nido non comunali o consorziali non possono superare il 20 % dello stanziamento previsto nel presente comma.

I contributi a integrazione di quelli concessi in forza del piano, di cui all'art. 5, non possono superare la misura del 50 % del contributo previsto nel quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

I contributi concessi agli asili-nido, non rientranti nel piano di cui all'art. 5, non possono superare la misura dell'80 % della spesa preventiva e, in ogni caso, i limiti fissati nel quarto comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Alla spesa verrà fatto fronte con l'istituzione di un apposito stanziamento di cui al cap. 235 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1973, stanziamento che verrà riprodotto nei bilanci degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.

Art. 29.

Per la ripartizione e l'erogazione del fondo di cui all'articolo precedente, la giunta predispone e il Consiglio regionale approva, in concomitanza con il piano di cui all'art. 5, un piano annuale secondo i criteri e le procedure contenuti nel titolo II e negli articoli 25, 26, 27 della prima parte della presente legge, in quanto applicabili.

In ogni caso, negli asili-nido non comunali o consorziali dovranno essere assicurati gli standards di assistenza e la preparazione del personale previsti dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Data a Venezia, addì 25 gennaio 1973

FELTRIN

(3218)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1973, **n. 8.**

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1973)

(4081)

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1973, n. **9.**

Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 15 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 1.

I consiglieri regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1° aprile 1972, all'assistenza sanitaria.

Art. 2.

La relativa convenzione con un ente mutualistico di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal presidente del consiglio, previa approvazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 3.

I contributi da corrispondere all'ente sono posti a carico per il 30 per cento dei singoli consiglieri e per il 70 per cento del bilancio del consiglio.

TITOLO II

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 4.

E' istituita l'assicurazione obbligatoria in favore dei consiglieri regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 gennaio 1971.

L'assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Art. 5.

La relativa convenzione con l'istituto assicurativo di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal presidente del consiglio, previa approvazione da parte dell'ufficio di presidenza.

Art. 6.

I contributi da corrispondere all'istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei singoli consiglieri e per il 60 per cento del bilancio del consiglio.

TITOLO III

CASSA DI PREVIDENZA

Sezione I

Assegno vitalizio

Art. 7.

E' istituita, con decorrenza dal 6 luglio 1970, la cassa di previdenza per i consiglieri regionali della Regione veneta.

La cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione di un assegno vitalizio in favore dei consiglieri cessati dal mandato, ed in caso di loro morte di un assegno di reversibilità agli aventi diritto.

Art. 8.

Il fondo con cui la cassa provvede al trattamento di Previdenza è costituito ed alimentato:

a) da una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 10 per cento dell'indennità consiliare lorda;

b) dalle ritenute di cui all'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6;

c) da eventuali altre elargizioni.

Gli interessi relativi vanno ad ulteriore incremento del fondo.

Art. 9.

Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione alla cassa;

b) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

c) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione alla cassa di almeno cinque anni indipendentemente dal limite massimo di età;

d) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione alla cassa di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

Art. 10.

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto dopo cinque anni di contribuzione è pari al 20 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto, l'assegno è aumentato di una quota pari al 3 per cento della predetta indennità fino al limite massimo del 60 per cento della medesima indennità.

L'assegno vitalizio di cui al punto *b)* del precedente art. 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano più di cinque si procederà a norma del secondo comma del presente articolo

Art. 11.

Qualora, successivamente alla liquidazione dell'assegno sia vitalizio che di reversibilità, l'indennità consiliare avesse a subire variazioni, la misura dell'assegno sarà rideterminata per essere adeguata al nuovo importo dell'indennità.

Art. 12.

Il consigliere che cessi dal mandato ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi alla cassa anche fino al raggiungimento del limite massimo.

Il consigliere decade da tale facoltà qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

Art. 13.

Il consigliere che subentri nel mandato nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi afferenti il periodo precedente la data d'inizio del proprio mandato, con decorrenza dall'inizio della legislatura medesima.

Art. 14.

Il consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone facoltà, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di suo decesso.

Art. 15.

La corresponsione dell'assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del consiglio regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l'assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale, per tutta la durata del mandato.

Sezione II

Assegno di reversibilità

Art. 16.

Il diritto all'assegno di reversibilità si consegue alla morte dell'iscritto, sempre che siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione alla cassa.

Si prescinde da detto limite allorchè la morte sia intervenuta nel corso del mandato consiliare.

In tal caso, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'assegno di reversibilità viene commisurato all'importo minimo dell'assegno vitalizio.

Si consegue altresì il diritto all'assegno di reversibilità alla morte dell'iscritto nei cui confronti si fossero già verificate le condizioni previste dall'art. 9 per la concessione dello assegno vitalizio.

Art. 17.

Hanno diritto a conseguire l'assegno di reversibilità:

a) il coniuge non separato per sua colpa e finchè resti nello stato vedovile;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;

c) i genitori, in mancanza del coniuge e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del consigliere deceduto.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del consigliere convivevano a suo carico.

Sono altresì equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del consigliere defunto.

Art. 18.

L'assegno di reversibilità è commisurato all'assegno vitalizio liquidato o pertinente al consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

a) al coniuge avente diritto, senza figli, il 60 per cento;

b) al coniuge, in concorso con un figlio avente diritto, l'80 per cento; al coniuge, in concorso con due figli aventi diritto, l'85 per cento; al coniuge, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;

c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l'80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;

d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all'unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all'assegno, la misura dell'assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

Art. 19.

Alla morte dell'iscritto la cassa corrisponde agli aventi diritto un importo pari ad una mensilità dell'indennità consiliare, a titolo di contributo per spese di malattia e funerarie.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E DI APPLICAZIONE

Art. 20.

E data facoltà al consiglio regionale di emanare norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 21.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L 8.200.000 per gli anni 1971-1972, si fa fronte con i fondi stanziati al cap. I rubrica I sez. I titolo I bilancio di spesa della Regione 1972.

Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in lire 6.700.000 annue, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 10 marzo 1973

FELTRIN

(5285)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3.

Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n 15, sono sostituiti dai seguenti:

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 il personale insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, comprende le seguenti nuove carriere e qualifiche, corrispondenti a quelle attuali di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, come segnato accanto:

Nuova gerarchia	Nuova qualifica	Qualifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
A) *Carriera del personale laureato*:		
III/A	Direttore di prima classe	Direttore (III/A)
IV/A	Insegnante laureato principale	Insegnante laureato (IV/A)
V/A	Insegnante laureato	Insegnante laureato (V/A)
B) *Carriera degli insegnanti diplomati*:		
III/B	Insegnante diplomato capo ed insegnante tecnico capo	—
IV/B	Insegnante diplomato principale e insegnante tecnico principale	—
V/B	Insegnante diplomato di 1ª classe ed insegnante tecnico di 1ª classe	Insegnante diplomato e tecnico (V/B)
VI-VII/B	Insegnante diplomato ed insegnante tecnico	Insegnante diplomato e tecnico (VI-VII/B)
C) *Carriera degli assistenti tecnici*:		
V/C	Assistente tecnico di 1ª classe	—
VI/C	Assistente tecnico	Insegnante tecnico-pratico (VI/C)
VII-VIII/C	Assistente tecnico aggiunto	Insegnante tecnico-pratico (VII-VIII/C)

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nella nuova tabella organica *A*, allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il punto 3 dell'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, è modificato come segue:

3) assistenti tecnici: licenza di scuola media inferiore, connessa ad un corso biennale di agricoltura e ad una attività professionale agricola almeno triennale, oppure connessa ad un corso annuale di economia domestica rurale e ad una attività professionale domestica almeno quadriennale.

Art. 3.

Nomina dei direttori

I direttori di 1ª classe per l'addestramento professionale agricolo sono nominati in seguito a concorso per titoli ed esami, da indirsi con deliberazione della giunta provinciale, al quale possono partecipare gli insegnanti laureati principali dell'addestramento professionale agricolo che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta qualifica.

Alle stesse condizioni sono ammessi a questo concorso anche i direttori di sezione del ruolo speciale per i servizi agrari e forestali dell'amministrazione provinciale e regionale, purchè abbiano precedentemente svolto incarichi di insegnamento.

Inoltre, sono ammessi allo stesso concorso anche gli insegnanti laureati, di ruolo ed incaricati ad orario pieno, in possesso della laurea in scienze agrarie o forestali od economiche o titolo equipollente, che da almeno otto anni abbiano prestato servizio in tale qualità presso una scuola statale o un'amministrazione pubblica.

Le modalità per l'espletamento del concorso ed i relativi programmi di esame saranno indicati nel bando.

Per la nomina della commissione esaminatrice si osserva il disposto dell'art. 31 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6. Il segretario della giunta provinciale è sostituito dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

Art. 4.

Dotazione organica della carriera degli insegnanti diplomati

Per il personale della carriera degli insegnanti diplomati, addetti all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, l'art. 12 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è integrato come segue:

La dotazione organica del 10%, riservata agli insegnanti diplomati capo ed agli insegnanti tecnici capo è ripartita come segue:

per gli insegnanti dei corsi agricoli: 40%;

per gli insegnanti dei corsi di economia domestica: 40%;

per gli insegnanti presso l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica: 20%.

Art. 5.

Dotazione organica della carriera di assistente tecnico

La dotazione organica delle singole qualifiche della carriera di assistente tecnico è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico:

assistente tecnico di 1ª classe: 10%;

assistente tecnico: 45%;

assistente tecnico aggiunto: 45%.

Art. 6.

Svolgimento della carriera di assistente tecnico

Il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico aggiunto si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella prima classe di stipendio.

Il passaggio dalla qualifica di assistente tecnico aggiunto a quella di assistente tecnico si consegue, nel limite della disponibilità di posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico aggiunto.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico connesso alla qualifica di assistente tecnico i dipendenti che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella seconda classe di stipendio della qualifica di assistente tecnico aggiunto.

Il passaggio dalla qualifica di assistente tecnico a quella di assistente tecnico di 1ª classe si consegue, nei limiti della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.

Art. 7.

Periodo di prova

Il periodo di prova, previsto per il personale insegnante di ruolo, è di un anno. Se al termine dello stesso il giudizio del consiglio di amministrazione dovesse risultare negativo, il periodo di prova è prorogato di un ulteriore anno.

Art. 8

Note di qualifica

Per il personale insegnante di ruolo ed incaricato, addetto all'addestramento professionale agricolo, il rapporto informativo deve essere compilato entro il 31 luglio di ciascun anno.

Art. 9.

Orario di servizio

Il personale insegnante e non insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è tenuto ad osservare l'orario di servizio in vigore per il personale dell'amministrazione provinciale.

Agli effetti del calcolo numerico delle ore settimanali di servizio e in considerazione delle molteplici attività extrascolastiche affidate al personale insegnante, ad ogni ora di insegnamento teorico corrispondono ore 1,66 di servizio extrascolastico e ad ogni ora di assistenza all'insegnamento ore 1,42 di servizio extrascolastico. Per tutte le altre attività entro i limiti del normale orario settimanale di servizio in vigore presso l'amministrazione provinciale il rapporto è di 1 : 1.

Il personale che per motivi di servizio sia tenuto a prestare la sua attività il sabato pomeriggio o nei giorni festivi ha diritto di recuperare il tempo di riposo, se ed in quanto supera con detta prestazione l'orario di servizio in vigore presso l'amministrazione provinciale. Lo stesso diritto spetta anche a coloro che in seguito ad un orario di servizio fisso sono tenuti a prestare lavoro straordinario nei giorni feriali.

Agli effetti del recupero, di cui al precedente comma, ad un'ora di lavoro festivo equivalgono ore 1,3 di servizio extrascolastico normale e ad un'ora di lavoro straordinario feriale ore 1,2 di servizio extrascolastico normale.

Art. 10.

Il personale insegnante, di ruolo ed incaricato, è assegnato alle singole scuole di agricoltura o di economia domestica ed all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'assessore provinciale all'agricoltura.

Il personale insegnante ed amministrativo, di ruolo ed incaricato ad orario pieno, può essere trasferito nelle singole scuole di agricoltura e di economia domestica e nell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo con apposita ordinanza dell'assessore provinciale all'agricoltura.

Contro tale trasferimento gli interessati possono presentare ricorso alla giunta provinciale entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza.

Art. 11.

Incarico di direzione

Gli incarichi di direzione per i corsi di addestramento professionale agricolo e di economia domestica e dei rispettivi convitti sono conferiti dall'assessore all'agricoltura con apposita ordinanza. Questi incarichi possono essere affidati ad insegnanti con orario pieno dell'addestramento professionale agricolo o di economia domestica oppure a funzionari del ruolo speciale dei servizi agrari dell'Amministrazione provinciale.

Ai direttori incaricati è corrisposta mensilmente una indennità di carica il cui ammontare sarà fissato dalla giunta provinciale e non potrà superare il 10% dello stipendio iniziale della qualifica di direttore.

Art. 12.

Incarichi di insegnamento e supplenze

Gli incarichi di insegnamento e le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica sono conferiti dall'assessore competente sentito il dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

La commissione prevista dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante proposto dalla organizzazione sindacale.

In considerazione della posizione disagiata dei corsi, agli insegnanti incaricati e supplenti ad orario ridotto sono rimborsate anche le spese di viaggio con la propria macchina dalla propria dimora alla sede del corso, nella misura prevista per l'uso della propria macchina dei dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Art. 13.

Competenze di organizzazione e vigilanza

La vigilanza sull'andamento didattico nei corsi di addestramento professionale agricolo è esercitata dall'ispettore provinciale per la formazione professionale mediante ispezioni durante l'insegnamento da esercitarsi d'intesa con l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. Per la ispezione delle esercitazioni pratiche l'ispettore si avvale di personale della provincia specializzato nel settore. Questa vigilanza sarà ulteriormente specificata con apposito regolamento.

Tutte le altre competenze demandate per la formazione professionale all'ispettorato ed all'ispettore della formazione omonima, sono affidate nel settore dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo rispettivamente al dirigente di questo ufficio.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione di cui agli articoli 56 e 57 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nelle quali saranno trattati i ricorsi contro le note di qualifica del personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, partecipano con diritto di voto oltre ai componenti di cui all'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anche il dirigente provinciale per l'addestramento professionale agricolo e l'ispettore provinciale per la formazione professionale.

Art. 14.

Missioni, spese di viaggio e retribuzioni per incarichi

Al personale insegnante e non insegnante, di ruolo ed incaricato ad orario completo, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, che in conseguenza della posizione disagiata della scuola o del corso ha la propria dimora in altro comune od altra frazione ad una distanza superiore a 3 km dalla sede della scuola o del corso, sono rimborsate le spese di viaggio con la propria macchina dalla dimora alla sede di lavoro, nella misura prevista dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ma limitatamente ad un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e ad un chilometraggio totale massimo di km 20 al giorno.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate anche al personale dell'amministrazione provinciale, che è tenuto a prestare servizio ad orario pieno in una delle scuole o corsi agricoli e di economia domestica.

Per la copertura di ore di insegnamento residue presso scuole e corsi professionali provinciali, la giunta provinciale può incaricare, previo consenso del provveditorato agli studi, anche insegnanti statali, fissandone il relativo compenso anche in deroga a quanto stabilito all'art. 24, della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17.

Art. 15.

Il personale non insegnante

Il personale non insegnante, da adibire all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, fa parte del personale dell'amministrazione provinciale e come tale ad esso viene anche applicato lo stesso trattamento.

Il comando al servizio presso una scuola agraria o di economia domestica oppure presso l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, è disposto con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale all'agricoltura.

Il personale di ruolo non insegnante è trasferito anche in soprannumero nella corrispondente qualifica del ruolo amministrativo dell'amministrazione provinciale di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Inquadramento del personale insegnante nelle nuove qualifiche

Il personale insegnante di ruolo addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica in servizio al 30 giugno 1970 è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche secondo la corrispondenza fissata nell'art. 1 della presente legge, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella qualifica di provenienza.

Il personale insegnante di ruolo addetto allo stesso addestramento professionale. in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ma assunto in ruolo dopo il 30 giugno 1970, è inquadrato pure nelle nuove qualifiche ai sensi del precedente comma, ma con effetto dalla data di assunzione in ruolo in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e nel caso di riconoscimento di servizio preruolo con effetto non anteriore al 1° luglio 1970

Gli insegnanti inquadrati nelle nuove qualifiche, ai sensi dei precedenti commi, conseguono le promozioni a ruolo aperto

o il conferimento delle successive classi di stipendio e gli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente nuovo ordinamento delle carriere, con effetto dal 1° luglio 1970 o dalla data posteriore in cui matureranno i requisiti di anzianità e di merito richiesti.

Agli assistenti tecnici che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestivano la qualifica di insegnante tecnico-pratico nel grado VIII/C o nel grado VII/C, è riconosciuto nella nuova corrispondente qualifica e classe di stipendio un anno di anzianità in aggiunta a quella posseduta, utile agli effetti dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici e dello svolgimento di carriera.

Art. 17.

Per il personale della carriera degli insenanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per la promozione alla qualifica di insegnante diplomato principale o di insegnante tecnico principale (grado IV/B) è ridotto a tre anni.

Per il personale della carriera degli assistenti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità richiesto per essere ammessi allo scrutinio per la promozione ad assistente tecnico (grado VI/C) è ridotto a tre anni.

Art. 18.

Il personale della carriera degli insegnanti diplomati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la promozione alla qualifica di insegnante diplomato di 1ª classe o di insegnante tecnico di 1ª classe, ai sensi dello art. 13 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anche in soprannumero delle dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 12 della stessa legge.

Art. 19.

I vincitori dei concorsi interni e degli esami per la progressione in carriera, indetti per l'anno 1971, ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, conseguono la nuova corrispondente qualifica con effetto dal 1° gennaio 1971, qualora non siano stati in possesso dei requisiti per la progressione nella nuova carriera il 1° luglio 1970.

Il personale promosso a ruolo aperto nel periodo dal 1° luglio 1970 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue la nuova corrispondente qualifica con la stessa decorrenza indicata nel provvedimento di promozione.

Art. 20.

A favore del personale insegnante a pieno impiego, qualora la differenza tra il trattamento economico spettante dal 1° luglio 1970, in applicazione delle nuove tabelle degli stipendi e del nuovo ordinamento delle carriere e quello complessivo precedente fruito non raggiunga le lire 10.000 mensili, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare il suddetto importo.

Art. 21.

Il personale insegnante incaricato ad orario completo ed in servizio da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruolo, anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica iniziale di insegnante laureato o di insegnante diplomato rispettivamente di insegnante tecnico o di assistente tecnico aggiunto, previo espletamento di un esame di idoneità da svolgersi secondo criteri da fissarsi dalla giunta provinciale.

Al personale insegnante, inquadrato in base al precedente comma, viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 68 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato ad orario completo nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

Al personale insegnante di cui al presente articolo si applicano le vigenti norme concernenti il servizio di prova.

Il giudizio sugli esami di idoneità previsti dal presente articolo è dato dalle commissioni esaminatrici nominate e composte in conformità di quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate in via eccezionale a quel personale incaricato sprovvisto di titolo di studio che però sia in grado di poter dimostrare di aver svolto una attività didattica di insegnante tecnico almeno quinquennale in uno dei Paesi del MEC

Art. 22.

Gli insegnanti tecnico-pratici, in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, che anche in qualità di insegnante tecnico pratico incaricato ad orario completo hanno svolto senza interruzione dall'anno scolastico 1968-69 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, parzialmente anche attività didattiche di insegnante tecnico e che negli ultimi due anni scolastici hanno riportato la qualifica di ottimo, possono essere inquadrati con effetto dal 1° luglio 1970 nella nuova qualifica di insegnante tecnico anche a prescindere dal titolo di studio.

Lo svolgimento parziale di attività didattiche da insegnante tecnico deve essere confermato dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli interessati devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Il personale non insegnante, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, nei ruoli dell'addestramento professionale agricolo, è trasferito con deliberazione della giunta provinciale nei corrispondenti ruoli e qualifiche dei ruoli amministrativi dell'amministrazione provinciale di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ed in seguito inquadrato, anche in soprannumero, nelle nuove qualifiche come previsto dall'art. 58 e seguenti della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 24.

Al personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo, inquadrato in base alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, che prima di essere assunto in servizio dall'amministrazione provinciale in qualità di insegnante incaricato aveva insegnato presso la scuola consorziale di pratica agricola e di economia domestica di Teodone (scuola consorziale tra la provincia e lo Stato), il servizio ad orario completo prestato presso questa scuola consorziale sarà riconosciuto fino ad un massimo di otto anni agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.

Art. 25.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e in quanto non in contrasto con essa, si applicano al personale addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica le disposizioni di cui alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, osservando allo scopo la corrispondenza tra le singole carriere e qualifiche, fissata nella tabella *B* allegata alla presente legge.

I termini collegati per il personale dell'amministrazione provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, decorrono, per quanto attiene al personale insegnante e non insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il disposto di cui agli artt. 46, 47, 48 e 52 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, retroagisce per il personale addetto alla formazione professionale agricola alla data del 9 marzo 1972.

Art. 26.

Sono approvate la tabella organica *A* e la tabella di corrispondenza *B*, allegate alla presente legge.

Le tabelle *A* e *B* della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, sono abrogate.

Art. 27.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in ragione di lire 30 milioni all'anno.

All'onere complessivo di lire 75 milioni per il secondo semestre 1970, per l'anno 1971 e per l'anno 1972, si fa fronte mediante una quota del previsto maggiore introito per interessi attivi sulla giacenza di cassa a norma del capitolato speciale per il servizio di tesoreria e cassa provinciale in corso sul cap. 241 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972 (tabella *A* Entrate).

Con legge di bilancio saranno disposte le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

All'onere di lire 30 milioni a partire dal 1973 si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio de-

rivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere di lire 600 milioni iscritto al cap. 21 del bilancio di previsione 1972 (tabella *B* - Uscite).

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*, D'AMICO

TABELLA *A*

Tabella organica del personale insegnante addetto allo addestramento professionale agricolo e di economia domestica.

Gerarchia Provinciale	Qualifica	Numero posti ruolo	Parametro	Anni di perman.
	A) *Carriera del personale laureato*:			
III/A	Direttore di 1ª classe	3	426 387	— 2
IV/A	Insegnante laureato principale	8	307	5
V/A	Insegnante laureato		257	2 e 6 m.
		11		
	B) *Carriera degli insegnanti diplomati*:			
III/B	Insegnante diplomato capo ed insegnante tecnico capo	5	370	—
IV/B	Insegnante diplomato principale ed insegnante tecnico principale	20	302	2
V/B	Insegnante diplomato di 1ª classe ed insegnante tecnico di 1ª classe		260	5
IV/B VII/B	Insegnante diplomato ed insegnante tecnico .	20	227 188	4 2
		45		
	C) *Carriera degli assistenti tecnici*:			
V/C	Assistente tecnico di 1ª classe	2	245	—
VI/C	Assistente tecnico . .	6	218	3
VII/C VIII/C	Assistente tecnico aggiunto .	6	188 168	4 4
		14		

TABELLA *B*

Tabella di corrispondenza tra le carriere e qualifiche del personale insegnante nell'addestramento professionale agricolo e quelle del personale dell'amministrazione provinciale.

Gerarchia	Qualifica	Parametro
	PERSONALE INSEGNANTE	
	A) *Carriera del personale laureato*:	
III/A	Direttore di 1ª classe	426 337
IV/A	Insegnante laureato principale	307
V/A	Insegnante laureato	257
	B) *Carriera degli insegnanti diplomati*:	
III/B	Insegn. dipl. capo, ins. tecn. capo	370
IV/B	Insegn. dipl. princ., ins. tecn. princ.	302
V/B	Insegn. dipl. 1ª cl., ins. tecn. 1ª cl.	260
VI/B VII/B	Insegnante dipl., insegnante tecnico	227 188
	C) *Carriera degli assistenti tecnici*:	
V/C	Assistente tecnico di 1ª classe	245
VI/C	Assistente tecnico	218
VII/C VIII/C	Assistente tecnico aggiunto	188 168
	PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	
	A) *Carriera direttiva*:	
III/A	Direttore di divisione	426 387
IV/A	Direttore di sezione	307
V/A	Consigliere	257
	B) *Carriera di concetto*:	
III/B	Segretario capo	370
IV/B	Segretario principale	302
V/B	Segretario di 1ª classe	260
VI/B VII/B	Segretario	227 188
	C) *Carriera esecutiva*:	
V/C	Coadiutore superiore . .	245
VI/C	Coadiutore principale	218
VII/C	Coadiutore di 1ª classe . .	188
VIII/C	Coadiutore	168

(3256)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.